



**RELAZIONE
AL RENDICONTO
DI GESTIONE
ESERCIZIO
2025**

Comune di Bocenago
Provincia di Trento

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 06 DI DATA 30.04.2026
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE STANCHINA ALBERTO

Sommario

PREMESSA	4
1. IDENTITA' DEL COMUNE	5
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI	5
2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE	5
2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	6
2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE	8
2.3 LA GESTIONE DI CASSA	16
2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI	16
2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA	18
2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI	19
2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	21
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	22
3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	22
3.2 DEBITI FUORI BILANCIO	22
3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	22
3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO	23
3.5 ANALISI PER INDICI	25
3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE	26
3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE	29
3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	30
3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE	30
3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19	30

PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, erisultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

1. IDENTITA' DEL COMUNE

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Nel 2025 sono stati organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Dal 2025 gli organi di governo del Comune di Bocenago, eletti in data 05 maggio 2025, sono così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco	Fantato Maurizio
Vicesindaco	Boroni Giuliana
Consigliere	Bognolo George Stephen
Consigliere	Collini Federico
Consigliere	Ferrazza Nicola
Consigliere	Fostini Paolo
Consigliere	Franzelli Mauro
Consigliere	Morganti Mara
Consigliere	Riccadonna Mariagrazia
Consigliere	Riccadonna Romeo
Consigliere	Rigatti Ilaria
Consigliere	Tisi Bruno

GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Fantato Maurizio
Vicesindaco	Boroni Giuliana
Assessore	Franzelli Mauro
Assessore	Riccadonna Romeo

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	406.000,00	398.504,87	98,15
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	179.642,42	205.527,07	114,41
TITOLO 3	Entrate extratributarie	693.100,00	1.071.393,72	154,58
TITOLO 4	Entrate in c/capitale	201.339,27	971.960,79	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	345.500,00	596.911,73	172,77
TOTALE TITOLI		2.075.581,69	3.244.298,18	539,91

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.250.747,79	1.164.568,23	93,11
TITOLO 2	In conto capitale	201.339,27	1.794.478,68	891,27
TITOLO 4	Rimborso prestiti	40.094,63	40.094,63	100,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	345.500,00	596.911,73	172,77
TOTALE TITOLI		2.087.681,69	3.596.053,27	1257,15

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	409.419,56	398.504,87	97,33
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	209.701,08	205.527,07	98,01
TITOLO 3	Entrate extratributarie	837.436,92	1.071.393,72	127,94
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.078.948,96	971.960,79	90,08
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	752.125,57	596.911,73	79,36
TOTALE TITOLI		3.537.632,09	3.244.298,18	492,73

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.448.390,65	1.164.568,23	80,40
TITOLO 2	In conto capitale	2.363.499,82	1.794.478,68	75,92
TITOLO 4	Rimborso prestiti	40.094,63	40.094,63	100,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	752.125,57	596.911,73	79,36
TOTALE TITOLI		4.854.110,67	3.596.053,27	335,69

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 046 del 30.12.2024.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 020 del 31.07.2025 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2025, con deliberazione della Giunta comunale n. 021 del 10.03.2026, sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2025 è stato applicato avanzo di amministrazione di € 433.176,95 di cui applicato in parte corrente per €. 9.081,06 e in parte capitale per €. 424.095,89.

2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO:

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2025				1.406.415,40
RISCOSSIONI	(+)	1.362.703,38	2.093.179,85	3.455.883,23
PAGAMENTI	(-)	920.030,69	2.759.803,74	3.679.834,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			1.182.464,20
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			1.182.464,20
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	856.859,59	1.151.118,33	2.007.977,92
RESIDUI PASSIVI	(-)	503.689,01	836.249,53	1.339.938,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			27.219,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			173.190,96
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			1.650.093,02

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	1.013.504,27	1.274.021,87	1.650.093,02

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2025
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	-€ 351.755,09
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 883.301,63
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 200.410,56
SALDO FPV	€ 682.891,07
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 8.649,14
Minori residui attivi riaccertati (-)	-€ 104.723,17
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 141.009,20
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 44.935,17
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-€ 351.755,09
SALDO FPV	€ 682.891,07
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 44.935,17
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 433.176,95
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 840.844,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2025	€ 1.650.093,02

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2025

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

LA GESTIONE DI COMPETENZA	
1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	22.846,66
Entrate correnti (Titolo I, II e III)	1.675.425,66
Avanzo applicato alla parte corrente	9.081,06
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed alte entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	0,00
TOTALE RISORSE CORRENTI	1.707.353,38
Spese Titolo I	1.164.568,23
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	40.094,63
Fondo pluriennale vincolato per parte corrente (S)	27.219,60
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	1.231.882,46
RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (01)	475.470,92
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio es. 2025	31.500,00
Risorse vincolate di parte corrente del bilancio	0,00
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE (02)	443.970,92
Variazione accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	-20.678,10
EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE (03)	464.649,02
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	971.960,79
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	0,00
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	860.454,97
Avanzo amministrazione applicato agli investimenti	424.095,89
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	2.256.511,65
Spese Titolo II	1.794.478,68
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo III	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	173.190,96
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	1.967.669,64
RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1)	288.842,01
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'es. 2025	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	0,00
EQUILIBRI DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2)	288.842,01
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	0,00
EQUILIBRI COMPLESSIVI IN C/CAPITALE (Z3)	288.842,01

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

- **EQUILIBRIO DELLA GESTIONE:** completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;
- **EQUILIBRIO COMPLESSIVO:** oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 (A)		1.650.093,02
Parte accantonata		
Fondo perdite società partecipate		13.703,84
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2025		74.916,65
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		517.210,62
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Totale parte accantonata (B)		605.831,11
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da legge e principi contabili		204.791,25
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.674,50
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui		0,00
Totale parte vincolata (C)		206.465,75
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		203.456,18
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		
		634.339,98

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2025, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere riempuiti negli esercizi 2026 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge	204.791,25
Vincoli per trasferimenti	1.674,50
Vincoli da indebitamento	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	-
Altri vincoli	-
TOTALE FONDI VINCOLATI	206.465,75

FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

B1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

Il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2025. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nell'allegato al rendiconto vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 74.916,65 euro.

B2) Accantonamento al fondo contenzioso:

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il comune non ha effettuato alcuno stanziamento relativo al fondo contenzioso.

B3) Altri accantonamenti:

Il comune nella quota "Altri accantonamenti" ha previsto:

- l'accantonamento per TFR per 78.497,51 relativo al TFR quota ente;
- l'accantonamento di indennità di fine mandato per euro 2,210,00;
- l'accantonamento di indennità d'avviamento per euro 436.503,11;
- l'accantonamento per il fondo garanzia debiti commerciali per euro 0,00;

B4) Fondo di garanzia debiti commerciali:

L'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

Il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

Le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente.	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

L'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo Esercizio.

Il comma 863 prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Il Comune di Bocenago nel 2025 ha uno stock del debito residuo inferiore al 1% delle fatture ricevute, pertanto l'Ente non ha provveduto all'accantonamento.

<i>Stock debito residuo 31.12.2025</i>	<i>3.203,14€</i>
<i>Fatture ricevute nel 2025</i>	<i>2.112.771,20 €</i>
<i>Indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2025 (dato da PCC)</i>	<i>-5,99 gg</i>
<i>Obbligo accantonamento fondo di garanzia debiti commerciali da accantonare</i>	<i>0%</i>

B5) Fondo perdite società partecipate:

Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali *comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, *che adottano la contabilità finanziaria*, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il comune ha pertanto provveduto all'accantonamento come di seguito riportato:

COSTITUZIONE FONDO PERDITA SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI BOCENAGO D.LGS. 175/2016

SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	PERDITA PORTATA A NUOVO	QUOTA DA ACCONTONARE
<i>Rendena Golf spa</i>	4,35%	295.309,00	12.845,94
<i>Terme Val Rendena</i>	10%	8.579,00	857,90

2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotta la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2025			1.406.415,40
Riscossioni	1.362.703,38	2.093.179,85	3.455.883,23
Pagamenti	920.030,69	2.759.803,74	3.679.834,43
FONDO DI CASSA risultante 31 dicembre 2025			1.182.464,20
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2025			1.182.464,20

Durante l'esercizio 2025 l'Ente non ha ricorso ad anticipazioni di cassa e ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate per l'importo pari a €. 280.639,14.

2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2025, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI ATTIVI	
ANNO	RESIDUO
2013	681,65
2015	79,59
2016	1.905,54
2018	1.740,52
2019	307,66
2020	3.351,77
2021	15.850,88
2022	22.769,92
2023	193.451,62
2024	616.720,44
2025	1.151.118,33
TOTALE	2.007.977,92

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI PASSIVI	
ANNO	RESIDUO
2015	44,16
2016	7,68
2017	7.356,00
2018	41.342,50
2019	8.943,13
2020	9.155,23
2021	47.949,67
2022	121.676,84
2023	160.835,18
2024	106.378,62
2025	836.249,53
TOTALE	1.339.938,54

Si riporta in questa sezione l'elenco dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

Anno Acc.	Capitolo	Desc. Capit.	Disponibile
2015	515	COSAP TEMPORANEA 2015	79,59
2016	730	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 2015/2016 (AS SRL)	1.905,54
2018	20	IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2018	23,02
2018	3065	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI DI TERZI	217,50
2018	1025	COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITU' FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO	1.500,00
2019	3065	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI DI TERZI	279,12
2019	510	COSAP PERMANENTE ANNO 2019	28,54
2020	405	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE RILEVANTE AI FINI IVA	1.415,20
2020	410	PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA E DALLO SCARICO ACQUE RIFIUTO RILEVANTE AI FINI IVA	313,73
2020	415	PROVENTI DERIVANTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE RIFIUTO RILEVANTE AI FINI IVA	1.622,84

2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescindendo dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato è costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla

base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al 01.01.2025 è pari a:

FPV	2025
FPV - parte corrente	22.846,66
FPV - parte capitale	

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi;

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2025
FPV - parte corrente	22.846,66
FPV - parte capitale	860.454,97

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2025.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2025 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

INDEBITAMENTO

Nel corso del 2025 l'ente non ha stipulato nuovi indebitamenti.

Di seguito si riposta l'evoluzione dell'indebitamento dell'ultimo triennio:

	2023	2024	2025
Debito iniziale	€ 200.473,20	€ 160.378,56	€ 120.283,92
Rimborso quote	€ 40.094,63	€ 40.094,63	€ 40.094,63
Debito di fine esercizio	€ 160.378,56	€ 120.283,92	€ 80.189,28

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si allega alla presente relazione le spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento.

2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle nonricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti inc/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti.

Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI			
CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI
17	0	IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	9.429,76 €
726	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.442,40 €
732	0	INDENNIZZI ASSICURAZIONI	20.310,00 €
741	0	IVA A CREDITO SPESE INVESTIMENTO	202.889,18 €
TOTALE			235.071,34
		ENTRATA NON RICORRENTI CHE CONFLUISCONO IN AVANZO VINCOLATO	-
		ENTRATE NON RICORRENTI VINCOLATE A FINANZIAMENTO DI SPESE RICORRENTI	-
ENTRATE NON RICORRENTI CHE FINANZIANO SPESE NON RICORRENTI			235.071,34

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI			
CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI
367	0	MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	634,40
360	0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.810,00
512	0	RATA ANNUALE RESTITUZIONE SURPLUS RISORSE EMERGENZA COVID	1.031,06
816	0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	5.678,67
364	0	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - LAVORO INTERINALE	4.587,44
811	0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.115,06
516	0	CONCORSO SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	22.000,00
TOTALE			42.856,63
SALDO TRA ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI			277.927,97
AVANZO VINCOLATO CHE FINANZIA SPESE NON RICORRENTI			1.031,06
AVANZO LIBERO CHE FINANZIA SPESE NON RICORRENTI			-

Le entrate non ricorrenti superano le spese non ricorrenti per €. 192.214,71 e quest'ultime sono finanziate in parte da avanzo vincolato (per 1.031,06).

L'avanzo libero applicato per spese correnti e non ricorrenti torna in avanzo.

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono state effettuate spese di rappresentanza nell'anno 2025.

<i>Descrizione oggetto della spesa</i>	<i>Occasione in cui la spesa è stata sostenuta</i>	<i>Importo della spesa</i>
Acquisto premio	26° Campionato italiano di Sci per Operatori del Trasporto Infermi.	150,00€
Acquisto premio	Acquisto di campanacci in occasione della mostra bovina che si terrà a Pinzolo in data 06.09.2025.	220,00€

3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che nel 2025 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibri dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2017 - 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione a partire dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste. Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1° luglio 2019. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016

sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione. Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa.

Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza.

Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012. Il monitoraggio, per la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa, è stato effettuato avendo a riferimento l'aggregato di spesa corrispondente alla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente del bilancio comunale verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) riferito al conto consuntivo 2012 rispetto al medesimo dato desunto dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019.

Va in ogni caso rilevato che l'art. 9 L.P. 12/02/2019 n. 1 dispone quanto segue: 1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo. 2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa. Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa. Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Anche per gli anni 2022-2023 è rimasta in vigore la sospensione dell'obiettivo di qualificazione della spesa.

3.5 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

- al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riporta di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014.

Tempo medio ponderato di pagamento 2025	27,06 gg
Tempo medio ponderato di ritardo 2025	-5,99 gg

3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

Denominazione	Tipologia	Attività	Quota di partecipazione
<i>Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa</i>	Consorzio	Svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale anche quale struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali, supporto consulenziale in materia giuridico- amministrativa, gestione giuridico-economica del personale degli Enti soci, formazione del personale e degli amministratori locali, supporto alla digitalizzazione dell'azione amministrativa.	0,54%
<i>Emmecci Group spa</i>	Società	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quelle creditizia e finanziaria.	0,83%
<i>Funivie Madonna di Campiglio spa</i>	Società	Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane.	0,00089
<i>Trentino Digitale S.p.A.</i>	Società	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.	0,0019%
<i>GEAS S.p.A Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	Società	Controllo qualità acqua potabile per conto degli enti soci e servizi correlati.	0,07%
<i>Primiero energia S.p.A.</i>	Società	L'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di:	0,014%

		<p>produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge; costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non;</p> <p>produzione utilizzazione, acquisto, trasporto distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore anche in forma combinata; costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.</p>	
<i>Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.</i>	Società	<p>La promozione e lo sviluppo dell'economia turistica dell'ambito Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena.</p>	1,3827%
<i>Trentino Riscossioni S.p.A.</i>	Società	<p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività: a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3; b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.</p>	0,004%
<i>Giudicarie Gas spa</i>	Società	Distribuzione del gas naturale.	0,26%
<i>Rendena Golf S.p.A.</i>	Società	<p>La realizzazione e la gestione, sia diretta che indiretta, di campi da golf e di altre attrezzature ed impianti sportivi, di centri ricreativi e di ristoro annessi ai medesimi. La società ha inoltre per oggetto la promozione, lo sviluppo e la gestione di attività sportive e dei servizi a questi connessi; la produzione e la</p>	4,35%

		commercializzazione di materiale, sempre di carattere sportivo, didattico, promozionale ed informativo nonché il noleggio di attrezzatura sportiva, inoltre la società si propone di contribuire allo sviluppo dell'economia turistica della val Rendena.	
<i>Terme Val Rendena S.p.A.</i>	Società	La gestione dello stabilimento termale sito nel comune di Caderzone e l'esercizio di tutte le attività connesse.	10,00%
<i>Tregas S.r.l.</i>	Società	Gestione finanziaria di partecipazioni in società aventi oggetto la distribuzione e trasporto di gas naturale.	0,02%
<i>Funivie Pinzolo S.p.A.</i>	Società	Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane.	1,89%

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di partecipazione pubblica" ed in particolare l'art. 4, comma 2, lett. a) prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate; a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)";

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P) che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, ai sensi dell'art. 20, le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Per effetto del recepimento a livello provinciale delle norme del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.p. 10 febbraio 2005 n. 1 e dell'art. 24, comma 4 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 19 e s.m. e i., gli Enti locali trentini sono tenuti ad adempiere al suddetto obbligo di ricognizione periodica con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;

Il comune ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni con deliberazione consiliare n. 046 del 30.12.2025.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE

NOME PARTECIPATA	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	0,050%
Federazione Trentina della Cooperazione Soc. Coop.	0,138%
Cassa Rurale di Trento BCC Soc.Coop	0,045%

3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo Partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio
Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	5.470,42	5.470,42	946,32	946,32
Trentino Digitale S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
G.E.A.S. Giudicarie Energia, Acqua Servizi S.p.A.	16.899,94	16.899,94	3.590,39	3.590,36
Giudicarie Gas S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
Primiero Energia S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendena Golf S.p.a	0,00	0,00	0,00	0,00
Terme Val Rendena S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tregas S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
Funivie Pinzolo S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Emmeci Group s.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
Funivie Madonna di Campiglio s.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi allarealizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19

Con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale adottati nel corso del 2020 sono state assegnate ai comuni trentini le risorse relative al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all' articolo 106 del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

Come previsto dalla normativa vigente, tali risorse sono state oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del

1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che ha sostituito integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati).

I comuni con provvedimenti della Giunta Provinciale nel corso del 2021 hanno ricevuto ulteriori risorse.

Le risorse non utilizzate nel 2020 (e quindi confluite nell'avanzo vincolato 2020) e le risorse 2021 sono oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2

Con deliberazione della Giunta Provinciale n.487 del 2023 sono stati approvati i criteri e le modalità delle regolazioni finanziarie dei fondi di cui all'art. 106 D.L. 34 del 2020 e dei ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni COVID 19 del triennio 2020-2021-2022. I comuni sono tenuti a restituire negli esercizi dal 2024 al 2027 le somme non utilizzate che il Comune ha interamente vincolato in avanzo.

Il Comune ha provveduto pertanto ad adeguare l'avanzo vincolato con gli importi che è tenuto a restituire:

- nei vincoli da legge € 581,45
- nei vincoli da trasferimenti € 2.511,75

Nel corso del 2025 è stata restituita la rata pari ad euro 1.031,06 e pertanto sono rimasti in avanzo vincolato le seguenti rate:

- nei vincoli da legge € 387,64
- nei vincoli da trasferimenti € 1.674,50

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

Non ci sono crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio.

INTERVENTI FINANZIATI A VALERE SU PNRR:

Misura - Denominazione Progetto	C.U.P.	Nota di accettazione proposta	Stato del progetto	Note
1.4.4. - Spid CIE	G81F22002690006	Nota di accettazione di data 16.10.2024 3.950,00 € iva esclusa	Completato	Finanziamento PNRR 14.000,00 € Costo a carico Amministrazione 4.819,00€ (al lordo di Iva), incassato 14.000,00€ GC n. 045 dd. 26.05.2025
1.4.1. - Esperienza del Cittadino	G81F22004150006	Nota di accettazione di data 09.06.2023 20.642,90 € iva esclusa	Completato	Finanziamento PNRR 79.922,00€ Costo a carico Amministrazione 30.558,66€ (al lordo di Iva), incassato 0,00€ GC n. 035 dd 08.06.2023
1.3.1. - PDND	G51F22010540006	Nota di accettazione di data 14.08.2024 2.604,60 € iva esclusa	Completato	Finanziamento PNRR 10.172,00€ Costo a carico Amministrazione 3.177,56€ (al lordo di Iva), incassato 10.172,00€ GC n. 098 dd. 23.10.2025
1.4.3. - App IO	G81F22002990006	Nota di accettazione di data marzo 2024 1.710,50 € iva esclusa	Completato	Finanziamento PNRR 2.673,00€ Costo a carico Amministrazione 2.086,91€ (al lordo di Iva), incassato 0,00€ GC n. 049 dd. 12.06.2025
1.4.4. - ANPR-ANSC-Comuni - luglio 2024	G51F24005000006	Nota di accettazione di data 20.11.2024 1.050,00 € iva esclusa	Completato	Finanziamento PNRR 3.928,40€ Costo a carico Amministrazione 1.281,00€ (al lordo di Iva), incassato 0,00€ GC n. 084 dd. 25.09.2025

3376	02.05.99.99.999	1/5	RISARCIMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PRIVATO	- €	- €			3.000,00											
3622	02.03.04.01.001	6/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	14.983,50 €	- €			15.000,00											
3150	02.03.04.01.001	1/11	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA	3.056,10 €	- €			4.000,00											
TOTALE SPESE INVESTIMENTO				1.794.478,68	173.190,96	860.454,97	20.733,14	403.362,75	4.239,50	-	139.886,92	49.135,59	127.816,14	7.937,15	91.923,18	18.111,48	57.340,00	453.164,95	-